



# COMUNE DI VILLALFONSINA

Provincia di Chieti

C.A.P. 66020

☎ 0873/900280 ☎ 0873/909063

e-mail: [comvilla@tin.it](mailto:comvilla@tin.it)

PEC: [comunevillalfonsina@postecert.it](mailto:comunevillalfonsina@postecert.it)

P.IVA 00240830695

Cod. Fisc. 00240830695

Prot. n°

1321

## ORDINANZA SINDACALE N°13 DEL 13.05.2020

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. DPCM DEL 26 APRILE 2020. AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.**

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): [...] 5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.* [...]

**Rilevato che** in data 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

**Visti i provvedimenti emanati dal Governo centrale e dalla Regione Abruzzo con i quali sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus.**

**Richiamato il comma 6 del DPCM 11.03.2020: *“fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.***

**Visto il DL n. 18 del 17.03.2020 (cd. “Cura Italia”) convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e, in particolare l'art. 87 rubricato *“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”* che definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione.**

**Visto da ultimo il DPCM del 26 aprile 2020 che, con riferimento alla cd Fase 2, fa salvo quanto stabilito dal su citato art. 87 del citato DL 18/2020.**

**Rilevato che, fermo restando quanto disposto dall'art. 87 del DPCM 26.04.2020, l'attività svolta dalla Pubblica amministrazione rientra tra le attività non sospese (Allegato 3 del DPCM 26.04.2020).**

Constatato che con il DPCM del 26 aprile scorso, è stato ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione.

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 10 del 24.03.2020 con la quale sono state individuate le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle indifferibili da rendere in presenza.

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2020 recante: "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni".

Ritenuto di dover garantire il necessario supporto alla ripartenza di alcune filiere e settori fondamentali dell'economia del Paese (manifattura, edilizia, attività produttive, etc..) anche mediante ampliamento delle attività da rendere in presenza.

### ORDINA

1. Ad integrazione della precedente ordinanza sindacale n. 10 del 24.03.2020 sono ritenute **attività**
2. **indifferibili** da rendere in presenza le attività di supporto alla ripresa di attività produttive, commerciali, industriali secondo quanto indicato dal DPCM 26.04.2020.
3. Le attività di erogazione diretta dei servizi in presenza saranno garantite, anche mediante rotazione dei dipendenti con modalità tali da limitare la presenza fisica presso gli uffici comunali.
4. L'accesso contingentato all'interno degli uffici sarà consentito:
  - a utenti muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti);
  - con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone all'interno degli uffici.
5. Saranno messi a disposizione idonei prodotti detergenti per le mani (gel disinfettanti presso l'ingresso degli uffici).
6. Le attività in presenza saranno svolte con l'osservanza da parte dei dipendenti di tutte le misure di contrasto alla diffusione e contagio da virus Covid 19 e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute garantendo una frequente areazione dei locali e un'adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l'utenza.
7. Il Segretario comunale ed i responsabili di settore, ciascuno per la propria competenza, individueranno il personale tenuto a garantire la presenza in servizio prevedendo, per il restante personale, la fruizione delle ferie e/o il lavoro in forma agile.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di diverse e/o ulteriori disposizioni del Governo nazionale.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

